

1000.00 per. 30/10/16

Dr. Francesco Calabrese De Feo
NOTAIO
LA SPEZIA

Numero 39.913 Repertorio

Numero 9.487 Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno uno del mese di aprile, in La Spezia, nel mio studio in Via Don Minzoni civico due.

Innanzi a me dottor Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio in La Spezia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, previa rinunzia espressa e concorde all'assistenza dei testimoni, avendo i comparenti i requisiti di legge e col mio consenso, sono presenti:

- BALDINI dottor Andrea, nato a Pontremoli (MS) il 10 ottobre 1949, residente in Pontremoli, via Martiri della libertà civico 11, avvocato;

codice fiscale BLD NDR 49R10 G870M;

- BALDINI professor Artemio Enzo, nato a Licciana Nardi (MS) il 21 settembre 1945, residente in Genova, via Righetti civico 4/5, docente universitario,

codice fiscale BLD RTM 45P21 E574J;

- BENELLI professor Giuseppe, nato a Pontremoli (MS) il 9 febbraio 1946, residente in Pontremoli, via IV Novembre civico 74, docente universitario;

codice fiscale BNL GPP 46B09 G870G;

- DADDUZZIO Alberto, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 28 dicembre 1938, residente in Pontremoli, via Sforza civico 46, ragioniere;

codice fiscale DDD LRT 38T28 F798Z;

- MARRUZZO dottor Roberto, nato a Gesualdo (AV) il 26 febbraio 1950, residente in Levanto, via Domenico Grillo civico 22, medico chirurgo;

codice fiscale MRR RRT 50B26 D998N.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

1) è costituita tra i comparenti una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 denominata:

"UNIVERSITAS LUNIANENSIS

-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"

o più brevemente

"UNIVERSITAS LUNIANENSIS - ONLUS"

2) L'Associazione ha sede in La Spezia, via Don Giovanni Minzoni civico due -2-.

3) L'Associazione è apartitica, apolitica, senza scopo di lucro. Lo scopo dell'Associazione e le finalità associative sono analiticamente descritte nello statuto sociale di cui infra.

LA SPEZIA
PUBBLIC
21 APRILE 1999
N. 1397 SERIE I
L. RE 2000
F. De: D. VENTURINI

4) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999 e al termine il Consiglio di amministrazione redigerà la situazione patrimoniale e i bilanci.

5) L'Associazione è retta dallo Statuto che, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Esso identifica lo scopo sociale e le modalità per il suo raggiungimento, nonché le modalità per l'ammissione degli associati e la loro esclusione; i diritti e gli obblighi degli associati anche in relazione al versamento delle quote associative e alla determinazione del loro ammontare. Stabilisce le norme sull'Assemblea e sul Consiglio di Amministrazione; infine stabilisce le cause e le modalità di estinzione e tutte le altre norme della vita associativa.

6) Il patrimonio dell'Associazione, essendo attualmente costituito dalle quote associative, è stabilito in lire 250.000 (duecentocinquantamila) avendo ciascun associato versato la quota di iscrizione fissata in lire 50.000 (cinquantamila).

7) I comparenti, costituenti l'Assemblea Generale, procedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione -che durerà in carica fino a revoca dell'Assemblea ovvero a dimissione dei componenti-, in persona dei signori:


Baldini professor Artemio Enzo, Benelli professor Giuseppe, Baldini avvocato Andrea, Dadduzio ragioniere Alberto, Marruzzo dottor Roberto. I comparenti accettano le cariche e, all'unanimità, nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Baldini professor Artemio Enzo, Vice Presidente il signor Benelli professor Giuseppe, Consigliere, con funzioni di Segretario, il signor Baldini avvocato Andrea, Consigliere, con funzioni di Tesoriere, il signor Dadduzio ragioniere Alberto e Consigliere, con funzioni di Relatore, il signor Marruzzo dottor Roberto.

8) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'eventuale conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'eventuale acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

9) I comparenti richiedono, per il presente atto costitutivo, le agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e quelle previste dalle altre norme agevolative in materia.

10) Le spese e tasse del presente atto ed ogni altra annessa e connessa, nonché dipendente, sono tutte a carico dell'Associazione.

Richiesto
io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che ho letto, con l'allegato, ai comparenti, i quali, a mia domanda, lo hanno approvato perché conforme alla loro manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrivono in calce e a margine del-



l'altro foglio.

Consta di due fogli dattiloscritti in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio manoscritti per facciate quattro complete e quanto di questa quinta.

F.to Andrea BALDINI

F.to Artemio Enzo BALDINI

F.to Giuseppe BENELLI

F.to Alberto DADDUZIO

F.to Roberto MARRUZZO

F.to Francesco CALABRESE DE FEO, Notaio.

*Mare juo
cassa comitato*

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, operante ai sensi della legislazione vigente e in particolare ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché dei principi generali dell'ordinamento, denominata:

"UNIVERSITAS LUNIANENSIS"

-Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
o più brevemente

"UNIVERSITAS LUNIANENSIS - ONLUS" *fino al*

con sede in La Spezia, ~~via don Minzoni civico 2 - due~~ *corso* *via* *picciola*

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'associazione, apolitica e senza fini di lucro, si propone di contribuire nell'ambito del territorio ligure all'accesso dei giovani e degli adulti, studenti e lavoratori, alla cultura, alla scienza, alla tecnica e all'arte, valorizzandone le radici europee, nel quadro dei rapporti tra ambito familiare e ambiente sociale, tra cultura regionale e cultura europea.

L'Associazione si propone pertanto, quale scopo principale, finalità di solidarietà sociale nella ricerca, studio, realizzazione di iniziative in qualsiasi campo volte alla formazione integrale della persona, con particolare riferimento alla professionalità degli associati e degli interlocutori dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione intende promuovere:

- la creazione e il sostentamento di centri di studio nel campo educativo e l'organizzazione di convegni e incontri culturali;
- l'organizzazione di concorsi e premi al fine di promuovere lo studio del territorio, della sua storia e delle sue tradizioni;
- la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione di attività editoriali;
- lo svolgimento di corsi di formazione professionale;
- la promozione di iniziative volte al volontariato giovanile e professionale;
- l'istituzione di iniziative didattiche e culturali sul territorio;
- l'attività di ricerca nel settore dell'agricoltura per una migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali;
- la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1089/1939 e della cultura e dell'arte in genere;

- il conferimento di titoli onorifici a persone che abbiano valorizzato il territorio;
 - la collaborazione con altri enti, società e organizzazioni aventi finalità analoghe.
- L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative.

ARTICOLO 4- DOTAZIONE PATRIMONIALE

L'Associazione provvede allo sviluppo della propria attività con i mezzi finanziari che le derivano dalle quote associative di adesione all'Associazione e dai proventi delle proprie iniziative e da ogni altra acquisizione di beni derivante da contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti da parte sia di privati sia di Enti Pubblici e Privati. Le quote associative di adesione, il cui ammontare sarà stabilito dall'Assemblea Generale, dovranno essere versate dai soci al momento della loro ammissione nell'Associazione; sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 5 - SOCI

Sono soci le persone fisiche, maggiori di età, e gli Enti che avendo richiesto di far parte dell'Associazione, sono accettati nella compagine associativa con delibera dell'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

E' riservata all'Assemblea la ratifica dell'ammissione dei soci proposti dal Consiglio di Amministrazione. I nuovi soci, per essere ammessi, dovranno presentare domanda in cui si indichino i dati anagrafici e nella quale dichiarino di accettare tutte le norme che regolano l'Associazione.

Il rapporto associativo è uniforme per i soci e le modalità associative sono volte a garantire la effettività del rapporto con espresso divieto di temporaneità della partecipazione.

Ogni socio ha il diritto di recedere dalla associazione per giusta causa, dando comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Per gravi motivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Generale, con deliberazione motivata, può escludere un socio dalla Associazione.

Nel caso di recesso o di esclusione, e comunque in ogni caso, i soci non potranno esigere alcun emolumento per i servizi prestati né avranno alcun diritto sulla dotazione patrimoniale e sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione di eventuali somme versate a titolo di quota e/o di contribuzione.

ARTICOLO 6- ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea, regolarmente costituita, è sovrana e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2532 II° comma C.C.

L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, purché in Italia; è convocata, almeno una volta all'anno, mediante avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea Generale dei Soci indirizza l'attività della Associazione, provvede alla nomina degli organi dell'Associazione, a ricoprire i quali possono essere eletti tutti i soci; approva i bilanci, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del Regolamento interno di cui all'articolo 13, nonché su tutto quant'altro alla medesima è demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea ogni anno approverà il bilancio consuntivo e il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione, deliberando la devoluzione di eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le delibere dell'Assemblea e dei bilanci e/o rendiconti devono essere pubblicizzati con idonei modalità e mezzi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, a norma dell'articolo 20 del Codice Civile.

In caso di impossibilità a intervenire alla Assemblea, ciascun socio potrà farsi rappresentare da un altro socio, conferendo a questo delega scritta. Ogni socio potrà essere portatore di non più di cinque deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

E' compito del Presidente verificare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a norma dell'articolo 21 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - VICE

PRESIDENTE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministra-

zione composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea e durerà in carica fino a dimissioni dei componenti o a loro revoca da parte dell'Assemblea.

Se nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, i membri rimasti provvederanno a sostituirli, scegliendo i nuovi consiglieri fra i soci.

Il Consiglio elegge fra i propri membri un Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario, un Tesoriere e un Relatore, scegliendoli tra i membri del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e sarà convocato con avviso da affiggersi nella sede sociale almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero in caso di urgenza anche mediante convocazione telefonica.

Il consiglio può validamente deliberare, anche se non convocato, qualora siano presenti tutti i membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione e ha l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale di gestione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio; nel caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ARTICOLO 9 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'Esercizio Finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, entro il 31 marzo, il Consiglio di Amministrazione predisporrà il bilancio consuntivo, il rendiconto di gestione da presentare per l'approvazione dell'assemblea Generale entro il trenta aprile successivo.

ARTICOLO 10 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Se l'Assemblea lo ritiene necessario o opportuno per la gestione dell'Associazione, sarà nominato un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti per la durata di un anno, anche tra persone estranee all'Associazione.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di

valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 11- NORME GENERALI

I verbali dell'Assemblea Generale del Consiglio di Amministrazione, firmati da chi ha presieduto la riunione, ed eventualmente dal Segretario Generale, sono trascritti in appositi registri.

ARTICOLO 12

Le cariche del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei membri del Consiglio stesso o del Collegio dei Revisori non sono remunerate, né possono essere retribuite le altre prestazioni che i componenti di tali organi prestino alla Associazione.

ARTICOLO 13

Con Regolamento interno, approvato dall'Assemblea Generale, potranno essere emanate, se necessario, le norme di esecuzione del presente statuto.

ARTICOLO 14 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione e salvo il caso di competenza inderogabile del giudice Ordinario, alla competenza di un di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura con lodo motivato.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle Disposizioni di legge in materia.

La partecipazione all'Associazione comporta l'integrale conoscenza e accettazione del presente statuto.

F.to Andrea BALDINI

F.to Artemio Enzo BALDINI

F.to Giuseppe BENELLI

F.to Alberto DADDUZIO

F.to Roberto MARRUZZO

F.to Francesco CALABRESE DE FED, Notaio.

l'altro foglio.

Consta di due fogli dattiloscritti in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio manoscritti per facciate quattro complete e quanto di questa quinta.

F.to Andrea BALDINI

F.to Artemio Enzo BALDINI

F.to Giuseppe BENELLI

F.to Alberto DADDUZIO

F.to Roberto MARRUZZO

F.to Francesco CALABRESE DE FEO. Notaio.